

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	24
Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	25
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione</i>)	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436) e dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437)	29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professore Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 18.20.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame degli

atti del Governo e, indi, all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) stigmatizza il ritardo nell'inizio dei lavori della Commissione, rispetto all'orario di convocazione della seduta, nonché il fatto che si proceda all'esame prima di sentire i soggetti chiamati in audizione. Considerato, poi, che il testo delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate presenta modifiche sostanziali, chiede un tempo congruo per esaminarlo, chiedendo altresì di interrompere la prassi delle riunioni informali.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che sia comunque corretto avviare la discussione sugli atti del Governo, anche sulla base di quanto riferito dai soggetti già auditi, considerato che obiettivo condiviso è ascoltare il parere di tutti i soggetti interessati all'attuazione dei provvedimenti in esame.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Atto n. 436.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Walter TOCCI (PD) considera, con riguardo alla definizione dei LEP per il diritto allo studio, come gli indicatori non siano ben definiti nella loro complessità, rischiando di produrre un aumento delle tasse regionali che potrebbe influire in modo ulteriormente negativo sull'attuale

crollo delle immatricolazioni di studenti alle università.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al Governo i dati relativi al numero degli studenti aventi diritto a borse di studio, con riguardo al fatto se tale numero diminuirà o meno in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.

Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Walter TOCCI (PD) considera lo schema di decreto legislativo recato dall'atto n. 437 come la legge di estinzione definitiva dell'università, poiché la norma relativa al blocco del *turn over* diventa permanente. Ricordando come il parametro del rapporto tra studenti e professori è utilizzato nell'ambito della programmazione del personale della scuola, osserva come sia una decisione irresponsabile quella di portare a estinzione i professori universitari, in una dinamica aggravata dai fattori della riduzione progressiva del Fondo di finanziamento ordinario, dalla scadenza nel 2014 delle norme sulle limitazione degli stipendi e dall'aumento delle tasse universitarie. Considera, in particolare, come non si possa giudicare virtuosa una università sulla base del parametro esterno dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato. Osserva come il Governo in carica, pure essendo un Governo tec-

nico, abbia costretto le università ad aumentare le tasse a carico degli studenti, anche per reperire i finanziamenti necessari al reclutamento dei docenti, rischiando di apportare delle lacerazioni interne al tessuto civile dell'istituzione universitaria, nella contrapposizione di interessi tra studenti e docenti che si viene così a determinare.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede, innanzitutto, conferma al Governo in merito al blocco del *turn over* del 50 per cento fino al termine del 2012. Con riguardo alle previsioni dell'articolo 7 dello schema in esame, considera che si potrebbe probabilmente individuare un indicatore più semplice. Riferisce, quindi, che secondo i dati di un ateneo virtuoso quale quello di Bologna, applicando i parametri indicati sarebbe consentito un ricambio di personale di solo il 53 per cento rispetto alle cessazioni, e ciò non fa ben sperare per le altre università molto meno virtuose.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al Governo quanti saranno a fine dell'anno accademico i professori a tempo indeterminato in servizio nelle università, considerando che l'anno prossimo potrebbero esserci molti pensionamenti che favorirebbero un *turn over* più elevato.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, rispondendo all'onorevole Zazzera, ritiene che l'esame degli atti del Governo prima di procedere ad ulteriori audizioni non comprometta il dibattito sui provvedimenti, poiché sono già stati auditi dalla Commissione i soggetti istituzionali più autorevoli. Rassicura, quindi, che vi è stata un'ampia interlocuzione con il Governo sul provvedimento in esame, riservandosi di rispondere alle richieste dei gruppi nella proposta di parere che presenterà.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professore Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 19.10.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*). Ricorda, a tale proposito, che il testo è stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, ad eccezione del gruppo Italia dei valori, che non ha partecipato alle ultime sedute del Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto nell'elaborazione di un testo contenente cambiamenti sostanziali, chiede, tuttavia, che sia concesso tempo ulteriore al fine di procedere ad un rapido esame del testo proposto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la procedura prevista dal Regolamento prevede che il Comitato ristretto elabori il nuovo testo ai fini dell'adozione dello stesso in sede referente, potendo ulteriori modifiche essere poi apportate in sede emendativa. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 10 di domani.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce il suo disappunto per la calendarizzazione in sede referente del provvedimento in esame, che definisce irrituale. Rileva, infatti, la necessità che, avendo il testo subito modifiche sostanziali rispetto a quello precedentemente elaborato dal Comitato ristretto, siano effettuati gli opportuni approfondimenti, anche tramite un confronto con i rappresentanti del mondo della scuola, che sono stati auditi con riferimento ad un testo profondamente diverso. Stigmatizza, pertanto, la procedura seguita in tale circostanza, che ha determinato, a suo avviso, una violazione delle regole istituzionali, con una conseguente forzatura inaccettabile. Ritiene opportuno, a tal fine, procedere nuovamente all'audizione dei rappresentanti del mondo della scuola, evidenziando che una riforma così importante sull'autonomia scolastica non possa essere elaborata in un tempo così ristretto.

Maria COSCIA (PD) non concorda con la richiesta di fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle 10 di domani, richiedendo un tempo maggiore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che in sede di Ufficio di presidenza, a maggioranza, si è decisa la calendarizzazione alle 18 di oggi dell'esame in sede referente del provvedimento, ai fini dell'adozione del testo base. Rileva che, nella medesima sede, è stato stabilito che, es-

sendo necessario inviare il testo alle altre Commissioni per i pareri, nella seduta di domani dovrebbe aver quindi luogo il seguito dell'esame del provvedimento, con l'esame delle relative proposte emendative.

Maria COSCIA (PD) ribadisce la sua richiesta di ulteriore tempo al fine di svolgere gli approfondimenti necessari.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che i tre esponenti del Partito democratico presenti in sede di Comitato ristretto, alla luce delle esigenze da essi stessi sollevate, hanno profondamente modificato il testo da lei proposto.

Emilia GRAZIA DE BIASI (PD) concorda con la richiesta presentata dall'onorevole Coscia di concessione di tempo ulteriore per gli opportuni approfondimenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda di aver accettato tutte le modifiche proposte dalle colleghe del Partito democratico in sede di Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD), ricordando che l'onorevole Ghizzoni, in sede di Ufficio di presidenza, ha rilevato la necessità del rispetto di regole istituzionali, ribadisce l'esigenza della concessione di un tempo ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD), osserva che sarebbe opportuno chiedersi se il testo proposto come testo base possa contribuire alla realizzazione di una reale forma di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Ritiene, in proposito, che il testo in questione rappresenti un modesto passo verso la realizzazione dell'autonomia scolastica e, pur riconoscendo la necessità che il provvedimento in esame sia approvato prima che la presidente Aprea decada

dalla carica di deputato, ribadisce la necessità della fissazione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Alessandra SIRAGUSA (PD) propone di posticipare la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) non concorda con la richiesta testè avanzata dall'onorevole Siragusa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva che il testo proposto dal Comitato ristretto come testo base non è immodificabile. Ricorda, inoltre, che tre rappresentanti del gruppo del PD, facendosi portavoce del resto del gruppo, hanno concordato e condiviso le modifiche da apportare al testo, mentre il collega Zazzera ha autonomamente deciso di non partecipare ai lavori del Comitato ristretto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) sottolinea che i deputati presenti in Comitato ristretto devono interloquire con gli altri colleghi del gruppo al quale appartengono.

Giovanni Battista BACHELET (PD), pur riconoscendo la reale apertura della presidente Aprea nei confronti delle modifiche proposte dal suo gruppo, osserva che il testo di cui si propone l'adozione come testo base è completamente diverso da quello che era stato precedentemente adottato in Comitato ristretto. Per tali ragioni, nel chiedere la concessione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti, auspica che si addivenga ad un accordo tra i diversi gruppi sulle modifiche da apportare al testo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia la difficoltà di presentare emendamenti in un termine così breve come quello proposto dal relatore, considerato che il relativo testo è stato da lui conosciuto solo adesso, poiché elaborato in riunioni informali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel rivendicare l'autonomia del singolo deputato all'interno del gruppo nello svolgimento delle proprie valutazioni, ribadisce la richiesta di fissazione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, tiene a precisare che la condivisione nel Comitato ristretto risulta essere più importante rispetto al lavoro svolto dagli esperti che aiutano i colleghi nella predisposizione delle norme. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 11 di domani.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) concorda con tale richiesta.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) si associa alla richiesta formulata dalla relatrice.

Paola GOISIS (LNP) fa presente che non può decidere autonomamente, in assenza di indicazioni del presidente del suo gruppo in merito.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) non concorda con la richiesta formulata dalla relatrice. Ricorda che alle 19 la Commissione avrebbe dovuto iniziare a svolgere le audizioni informali all'ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che in sede di Ufficio di presidenza si è dichiarata favorevole all'adozione di un testo come testo base, a condizione che esso contenesse tutte le modifiche proposte dal suo gruppo.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sospende quindi la seduta per consentire ai colleghi intervenuti di svolgere gli opportuni approfondimenti sul testo proposto come testo base.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 21.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rappresenta nuovamente alla Commissione la proposta del relatore, prima formulata, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto.

GIORGIO LAINATI (PdL), preannuncia voto favorevole, a nome del gruppo PdL, sulla proposta del relatore.

PAOLA GOISIS (LNP), preannuncia voto contrario, a nome del gruppo LNP, sulla proposta del relatore.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone quindi di fissare alle ore 11 di domani il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato testè adottato come testo base.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436) e dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.30 alle 20.10.

ALLEGATO 1

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.**(C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

ART. 1.

*(L'autonomia scolastica e
le autonomie territoriali).*

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo,

funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;

c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;

d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

ART. 3.

(Consiglio dell'autonomia).

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

a) adotta lo statuto

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 4.

(Composizione del Consiglio dell'autonomia).

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;

e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

ART. 5.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse

umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

ART. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curriculum.

4. Lo statuto disciplina le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla

base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

ART. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

ART. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza.

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della

scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione anche ai fini di un'eventuale individuazione e valorizzazione delle alte professionalità della scuola. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

ART. 9.

(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

ART. 10.

(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti e consorzi. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

CAPO II

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

ART. 11.

(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche

nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b) attuazione delle innovazioni ordinarie;

c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

d) educazione permanente;

e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionale.

d) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione o soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli dal 5 al 10, dal 12 al 15, dal 23 al 25 e dal 30 al 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Gli organi costituiti secondo la normativa pre-vigente cessano la loro efficacia a decorrere dalla costituzione degli organi istituiti secondo la presente legge.

ART. 12-bis.

(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

ART. 13.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.